

REGOLAMENTO EDILIZIO: Parte II, al capo II "Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori"

Emendamento proposto all'articolo 62 : viene aggiunto il comma 9 scritto in carattere corsivo:

## **CAPO II NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI**

---

### **Articolo 62 Principi generali dell'esecuzione dei lavori**

1. Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme *al progetto assentito o presentato e agli obblighi indicati nel titolo abilitativo o discendenti dalla normativa urbanistica-edilizia e altre normative aventi incidenza sull'attività edilizia vigente.*
2. Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.
3. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del Codice della strada e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione; le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate.
4. Nel cantiere debbono essere tenuti a disposizione *i titoli abilitativi* corredati degli elaborati progettuali nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori.
5. I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni), debbono essere dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in caso di impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio.
6. Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di legge.
7. E' fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi l'intervento di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere).
8. L'autorità comunale, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.

9. I lavori edili, anche effettuati in proprio, che comportano rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato, sono regolamentati come riportato in seguito: tra le ore 08.00 e le ore 12:30 e tra le ore 14.30 e le ore 19.00 nei giorni feriali, tra le ore 09.00 e le ore 12.30 nei giorni prefestivi, si intendono autorizzati senza che venga fatta esplicita richiesta all'autorità comunale. Oltre tali orari è necessario ottenere specifica deroga dall'autorità comunale a norma del vigente Regolamento Acustico Comunale.

## NORME

---

Le disposizioni richiamate al comma 3 sono contenute, in particolare:

- testi del "Nuovo codice della strada", decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed il testo del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- le disposizioni in materia antinfortunistica e di igiene del lavoro vigenti e le relative procedure.

---

Visto l'emendamento sopra riportato, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Beinasco, 25.06.2018

Il Dirigente del servizio edilizia privata e urbanistica  
Arch. Enrica Sartoris



Beinasco, 25.06.2018

Visto, il Segretario generale  
Dott. Franco Traina

